

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

REP. N° 3277

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale "BI" di Biella, con deliberazione n. 2 del 03.01.2025, ha nominato il Dr. PAOLO GARAVANA quale Direttore Amministrativo dell'Azienda medesima;
- che il Dr. Paolo GARAVANA ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Amministrativo di cui all'art. 3, comma 11 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Dr. Paolo GARAVANA ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità dell'incarico di cui all'art. 66, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto: "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che all'art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

Visto il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 171/2016 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 10/1995 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18/2007 e s.m.i.;



T R A

Il Dr. Mario SANO' nato a _____, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale "BI" (C.F. 01810260024) quale Direttore Generale pro-tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale "BI" di Biella - Via dei Ponderanesi, n. 2 - Ponderano

E

Il Dr. Paolo GARAVANA, nato a _____ residente a _____, domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale "BI" di Biella - Via dei Ponderanesi, n. 2 - Ponderano (BI),
ai sensi dell'articolo 2230 del Codice Civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale "BI" di Biella conferisce al Dr. Paolo GARAVANA, che accetta, l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Azienda medesima.
2. L'incarico decorre dal giorno 01/01/2025 e avrà durata pari a quello del Direttore Generale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 – (Oggetto)

1. Il Dr. Paolo GARAVANA si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di



programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Amministrativo sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

2. Il Dr. Paolo GARAVANA, nella sua qualità di Direttore Amministrativo, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad esso assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Dr. Paolo GARAVANA – nel rispetto delle norme di cui alla Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

Art. 3 – (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

Il Direttore Amministrativo si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda Sanitaria. Il Direttore Amministrativo, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 – (Compenso)

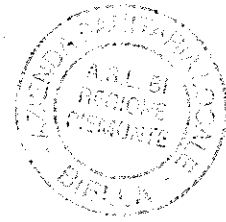
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è



corrisposto al Direttore Amministrativo, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, omnicomprensivo, di € 120.000,00 (centoventimila/00), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il Dr. Paolo GARAVANA accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di omnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Amministrativo, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 3.615,20 (tremilaseicentoquindici/20) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione e a quelle a cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può



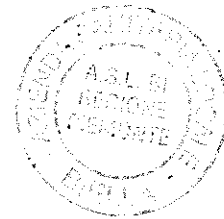
essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 – (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi economico-gestionali, di qualità e di trasparenza previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Amministrativo il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente Art. 4, comma 1.
2. Uno specifico obiettivo è assegnato con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento, per una quota dell'indennità di risultato non inferiore al 30 per cento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 865, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).
3. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6 – (Tutela Legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Amministrativo in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.



2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Amministrativo.

Art. 7 – (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
 - c) quando il Direttore Amministrativo sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
 - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
 - f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali;



g) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto, previo idoneo atto deliberativo della Giunta Regionale.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Amministrativo.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Amministrativo nei casi previsti dall'art. 18 comma 5, Legge Regionale 10/1995.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 – (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del Codice Civile.

Art. 9 – (Oneri e Spese contrattuali)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

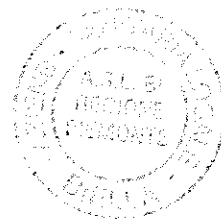
Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.

Ponderano (BI), 07 GEN. 2025

Dr. Mario SANO'

Dr. Paolo GARAVANA

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile il Dr. Paolo GARAVANA dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli



articoli 1, comma 2 – 2, commi 1 e 3, 3, 4 e 7 del presente contratto.

Ponderano (BI), 07 GEN. 2025

Dr. Paolo GARAVANA 